



CIRCOLARE N. 44

*Ministero dell' Economia
e delle Finanze*

Roma, 4 dicembre 2002

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO X

Prot. N. 0134567 Allegati
(Rif. Prot. Entrata N.)

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segretariato Generale

00100 R O M A

Alle Amministrazioni Centrali dello Stato
ed alle Aziende ed Amministrazioni Autonome dello Stato

00100 R O M A

Agli Enti Pubblici non economici

L O R O S E D I

Agli Uffici Centrali di Bilancio presso le
Amministrazioni Centrali ed Uffici Centrali di
Ragioneria presso le Amministrazioni Autonome
dello Stato

L O R O S E D I

Alle Ragionerie Provinciali dello Stato

L O R O S E D I

e, per conoscenza:

Al Consiglio di Stato
Segretariato Generale

00100 R O M A

Alla Corte dei Conti
Segretariato Generale

00100 R O M A

All'Amministrazione Centrale della
Banca d'Italia
Servizio Rapporti con il Tesoro

00100 R O M A

OGGETTO: Art. 14, comma 2 della legge 30 del 28 febbraio 1997 come modificato dall'art. 147 della legge 388/2000.

Con decreto ministeriale in data 1.10.2002, pubblicato sulla G.U. n. 275 del 23 novembre 2002, sono state apportate talune modifiche al precedente decreto del 2.4.97 recante la disciplina della emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, di cui all'art. 14, c. 2 della legge 30/97.

In particolare il cennato provvedimento che non riproduce le disposizioni in materia di dichiarazione di terzo (ex art. 4 del precedente decreto) prevede che le amministrazioni periferiche, in analogia a quanto stabilito per le Amministrazioni Centrali, inviino lo speciale ordine di pagamento alla Sezione di Tesoreria provinciale competente, per il tramite della pertinente Ragioneria Provinciale dello Stato.

Ciò al fine di monitorare il fenomeno ed assicurare, mediante interventi diretti sulle amministrazioni interessate, la sollecita sistemazione contabile dei pagamenti in conto sospeso dalle stesse effettuati.

A quest'ultimo proposito gli Uffici Centrali di Bilancio e le Ragionerie Provinciali annoteranno annualmente, in ordine cronologico, in apposite scritture, gli speciali ordini di pagamento in conto sospeso ricevuti, l'ufficio emittente, la data di arrivo, quella di spedizione alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato della Banca d'Italia ed infine quella di reintegro, da effettuarsi mediante l'emissione di un titolo di spesa tratto sul pertinente capitolo di bilancio e intestato al Capo della Sezione di Tesoreria Provinciale interessata.

Si soggiunge, infine, che l'originario termine per l'adempimento, da parte delle Amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici non economici, degli obblighi derivanti da provvedimenti giurisdizionali e da lodi arbitrali, aventi efficacia esecutiva, è stato portato, ai sensi dell'art. 147 della legge 388/2000, a 120 giorni.

La presente integra le istruzioni a suo tempo impartite con circolare 18 ottobre 1997, n. 74, pubblicata sulla G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997.

Il Ragioniere Generale dello Stato
GRILLI

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 4 dicembre 2002, n. 44.

Art. 14, comma 2, della legge n. 30 del 28 febbraio 1997
come modificato dall'art. 147 della legge n. 388/2000.*Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri Segretariato generale**Alle Amministrazioni centrali dello
stato ed alle aziende ed ammini-
strazioni autonome dello Stato**Agli Enti pubblici non economici**Agli Uffici centrali di bilancio
presso le amministrazioni cen-
trali ed uffici centrali di ragione-
ria presso le amministrazioni
autonome dello Stato**Alle Ragionerie provinciali dello
Stato*

e, per conoscenza:

*Al Consiglio di Stato Segretariato
generale**Alla Corte dei conti Segretariato
generale**All'Amministrazione centrale della
Banca d'Italia Servizio rapporti
con il Tesoro*

Con decreto ministeriale in data 1° ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 23 novembre 2002, sono state apportate talune modifiche al precedente decreto del 2 aprile 1997 recante la disciplina della emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, di cui all'art. 14, comma 2 della legge n. 30/1997.

In particolare il cennato provvedimento che non riproduce le disposizioni in materia di dichiarazione di terzo (ex art. 4 del precedente decreto) prevede che le amministrazioni periferiche, in analogia a quanto stabilito per le amministrazioni centrali, inviino lo speciale ordine di pagamento alla sezione di tesoreria provinciale competente, per il tramite della pertinente ragioneria provinciale dello Stato.

Ciò al fine di monitorare il fenomeno ed assicurare, mediante interventi diretti sulle amministrazioni interessate, la sollecita sistemazione contabile dei pagamenti in conto sospeso dalle stesse effettuati.

A quest'ultimo proposito gli uffici centrali di bilancio e le ragionerie provinciali annoteranno annualmente, in ordine cronologico, in apposite scritture, gli speciali

ordini di pagamento in conto sospeso ricevuti, l'ufficio emittente, la data di arrivo, quella di spedizione alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato della Banca d'Italia ed infine quella di reintegro, da effettuarsi mediante l'emissione di un titolo di spesa tratto sul pertinente capitolo di bilancio e intestato al capo della sezione di tesoreria provinciale interessata.

Si soggiunge, infine, che l'originario termine per l'adempimento, da parte delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici non economici, degli obblighi derivanti da provvedimenti giurisdizionali e da lodi arbitrali, aventi efficacia esecutiva, è stato portato, ai sensi dell'art. 147 della legge n. 388/2000, a centoventi giorni.

La presente integra le istruzioni a suo tempo impartite con circolare 18 ottobre 1997, n. 74, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 23 ottobre 1997.

Roma, 4 dicembre 2002

Il Ragioniere generale dello Stato: GRILLI

02A00051

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

CIRCOLARE 20 dicembre 2002, n. 3462.

Iscrizione alle scuole dell'infanzia e alle classi delle scuole di
ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2003/2004 - Domande
di ammissione agli esami per l'anno scolastico 2002/2003.*Ai direttori generali degli uffici sco-
lastici regionali**Ai presidenti delle regioni**Ai presidenti delle province**Ai sindaci dei comuni**Al sovrintendente scolastico per la
provincia di Trento**Al sovrintendente scolastico per la
scuola in lingua italiana**All'intendente scolastico per la
scuola in lingua tedesca**All'intendente scolastico per la
scuola in lingua ladina**Al sovrintendente agli studi per la
regione Valle d'Aosta*

Nel quadro delle attività propedeutiche all'inizio del prossimo anno scolastico assumono particolare rilievo le iscrizioni alle sezioni delle scuole dell'infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado.